

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 1 – 16 GENNAIO 2020

FINANZIARIA 2020 IL NUOVO REGIME DEI FORFETARI

Cambiano ancora le regole sul regime forfettario di cui alla legge 190/2014.

La Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) ha introdotto importanti modifiche al regime forfettario ex Legge 190/2014, con particolare riguardo:

- ai **requisiti di accesso e permanenza**, con la reintroduzione del limite circa il **sostenimento di spese per lavoro dipendente**;
- le **cause ostative**, con la reintroduzione del limite circa il **possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati**;
- la **riduzione dei termini di accertamento** in caso di **fatturazione elettronica**;
- la **rilevanza** del reddito forfettario per il **riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni** o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

Le nuove disposizioni si applicano a partire **dal 1.1.2020**.

Sono confermate le aliquote dell'imposta sostitutiva (5-15%).

I requisiti di accesso/uscita devono essere verificati:

- per coloro che sono già in attività sui dati dell'anno precedente;
- per chi intende iniziare una nuova attività, sui dati presunti dell'anno in corso (con eventuale ragguglio ad anno).

Viene **abrogata la norma che prevedeva, dal 2020**, l'imposta sostitutiva al 20% per le Partite IVA con ricavi o compensi tra € 65.001,00 e € 100.000,00.

Nessuna modifica invece per i soggetti rientranti nel regime fiscale di vantaggio (minimi).

REQUISITI DI ACCESSO E PERMANENZA

Dal 2020, il regime forfettario è applicabile da parte dei contribuenti **persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni** a condizione che, **nell'anno precedente**:

- a) abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, raggugliati ad anno, **non superiori a € 65.000,00**;
- b) abbiano sostenuto **spese per lavoro dipendente** per un ammontare complessivamente **non superiore a € 20.000,00 lordi** (per cui, per accedere o permanere nel regime nel 2020, occorre considerare le spese sostenute nel 2019, senza ragguglio ad anno).

Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite di € 20.000,00 riguardano le seguenti tipologie:

- lavoro accessorio;
- lavoro dipendente;
- collaboratori, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto;
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
- prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari.

Tale limite viene calcolato sulla base dell'ammontare complessivo lordo di spesa sostenuta "nell'anno precedente" per cui, per accedere o permanere nel regime nel 2020, occorre considerare le spese sostenute nel 2019.

CAUSE OSTATIVE

In aggiunta alle preclusioni in vigore attualmente, non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che **nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di € 30.000 euro**; la verifica di tale parametro non va effettuata se il **rapporto di lavoro è cessato** (per licenziamento o dimissioni) **nello stesso anno precedente**.

Pertanto la limitazione **non opera** per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

Al riguardo, i precedenti chiarimenti di prassi (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 2.3) avevano precisato che:

- rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev'essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31.12 dell'anno precedente.

Pertanto l'elenco aggiornato delle esclusioni comprende:

- ✓ chi si avvale di **regimi speciali ai fini dell'IVA o regimi forfetari** di determinazione del reddito;
- ✓ i **non residenti in Italia**, tranne quelli che, residenti in un altro Stato Ue o aderente allo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo ("non residenti Schumacker");
- ✓ coloro che effettuano, **in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili** ovvero **cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi**;
- ✓ chi partecipa (cioè è socio) **in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari** – la verifica va fatta all'1.1 dell'anno di applicazione del regime forfetario, per cui la causa ostativa non opera se il soggetto, nell'anno precedente a quello di applicazione dello stesso, provvede preventivamente a rimuoverla. Non opera inoltre quando, in corso d'anno, il soggetto forfetario **eredita una partecipazione che viene ceduta entro la fine dell'anno**;
- ✓ chi detiene il controllo, diretto o indiretto (anche tramite coniuge e familiari), di **SRL (trasparenti o non) o di associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dall'esercente attività d'impresa, arti o professioni in regime forfetario (cioè se l'attività economica del forfetario e della società ricadono nella stessa sezione della Tabella ATECO 2007 e il soggetto forfetario effettua cessioni o prestazioni che sono oggetto di deduzione ai fini fiscali da parte della SRL). In merito alla verifica del momento in cui la causa ostativa opera, assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, poiché solo nell'anno di applicazione del regime è possibile verificare la riconducibilità (diretta o indiretta) dell'attività della SRL a quella esercitata dal socio in regime forfetario. Per cui la causa ostativa e la permanenza nel regime possono essere valutate solo al termine dell'anno;
- ✓ chi esercita l'attività prevalentemente **nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili)** con cui **sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d'imposta**, fatta eccezione per coloro che iniziano un'attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (la verifica della prevalenza va effettuata considerando quale parametro i ricavi o compensi e verificando che siano superiori al 50% di tutti i ricavi o compensi; conseguentemente la verifica va effettuata al termine del periodo d'imposta);

- ✓ chi nell'anno precedente ha percepito **redditi di lavoro dipendente e assimilati (es. pensione, compensi amministratori, collaborazioni a giornali, assegno di separazione, rendita vitalizia...)** superiori a € 30.000,00, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.

Non è invece causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o d'impresa. Anche la partecipazione in società per azioni e cooperative non influisce sul forfettario.

REGIME FORFETARIO E FATTURA ELETTRONICA

Per quanto concerne **le modalità di fatturazione (ciclo attivo e passivo)** si rimanda alla [circolare dello Studio n. 2/2019](#). Si precisa in particolare quanto segue:

- le fatture elettroniche ricevute dai soggetti forfettari con codice destinatario "0000000" secondo le FAQ delle Entrate possono essere conservate in modalità tradizionale, fermo restando la necessità di confermare il valore probatorio della stampa della fattura elettronica;
- le fatture elettroniche ricevute con il codice destinatario specifico o tramite PEC devono essere conservate in modalità elettronica;
- le fatture ricevute ed emesse in forma cartacea vanno conservate in modalità tradizionale (salvo adesione facoltativa per la conservazione elettronica);
- le fatture emesse in formato elettronico devono essere conservate in modalità elettronica, sia nel caso vengano emesse su base facoltativa, sia nel caso vengano emesse obbligatoriamente (ad esempio nei confronti di una Pubblica Amministrazione).

Viene pertanto confermato **l'esonero (salvo scelta volontaria) dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche, ad eccezione delle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.**

La novità introdotta riguarda i contribuenti in regime forfettario che (facoltativamente) emettono **esclusivamente fatture elettroniche (quindi tutte quelle emesse in un anno), per i quali il termine di decadenza dell'accertamento è ridotto di un anno.**

Tale beneficio non è stato esteso ai soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011 (minimi).

CUMULO CON ALTRI REDDITI PER FRUIRE DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Da quest'anno il reddito prodotto in regime forfettario (quadro LM della dichiarazione dei redditi) conterà ai fini dell'ammontare del reddito complessivo per la spettanza o per la determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici anche non fiscali.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che, ai fini della **ripartizione della detrazione per figli a carico, il reddito forfettario (al lordo dei contributi previdenziali)**, rileva al fine della **comparazione del reddito più elevato** per l'attribuzione della detrazione al 100% ad uno dei genitori.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

RITENUTE PER DATORI DI LAVORO IN REGIME FORFETARIO

Il DL n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito nella Legge 58/2019, prevede per i contribuenti forfettari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori l'obbligo di operare le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

Si evidenzia che a partire dall'1.1.2020, anche i soggetti in regime forfettario **possono beneficiare del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, che di fatto sostituisce l'agevolazione legato al super e iper ammortamento.

SCONTRINO TELEMATICO

I forfetari **non sono esonerati dall'obbligo di trasmettere telematicamente gli scontrini elettronici.**

Dal 1.1.2020 devono dotarsi del registratore di cassa telematico oppure sono obbligati a ricorrere alla procedura online messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per trasmettere i dati delle singole operazioni.

Sino a quando non verrà attribuita una specifica natura IVA, i numerosi soggetti che rientrano in questa categoria devono impostare il documento commerciale con il **codice AL**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>